

# **REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA RESIDENZA**

## **Art. 1 - Competenza**

Ad eseguire gli accertamenti per il rilascio della residenza sono il sindaco, l'Ufficiale d'anagrafe ed i delegati ex art. 2 DRP 223/89.

## **Art. 2 - Presentazione della domanda per il rilascio della residenza**

Il soggetto interessato al rilascio della residenza presenta richiesta presso gli Uffici del Comune di Bianzano. All'atto della presentazione della domanda, l'interessato riceve l'informativa illustrante le modalità di svolgimento della procedura per il rilascio della residenza e compila il questionario di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento.

## **Art. 3 - Accertamenti**

Il sindaco o i suoi delegati (ex art. 1) effettuano un numero di accertamenti pari a sei.

Gli accertamenti si svolgono da lunedì a venerdì, esclusi i giorni festivi.

Il Sindaco e l'ufficiale d'anagrafe possono variare le modalità e il numero degli accertamenti necessari, individuando anche i casi in cui si renda necessario un numero di sopralluoghi maggiore rispetto al consueto.

## **Art. 4 - Notifica degli accertamenti**

La notifica di ciascun accertamento avviene mediante preavviso scritto il giorno precedente a quello dell'accertamento. Il preavviso è recapitato presso l'abitazione in riferimento alla quale l'interessato ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento.

## **Art. 5 – Accertamenti aggiuntivi**

Il Sindaco può effettuare accertamenti aggiuntivi e senza preavviso ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Qualora lo ritengano opportuno il Sindaco o l'Ufficiale d'anagrafe possono avvalersi della collaborazione delle forze dell'ordine.

### **Art. 6 - Rinvio degli accertamenti su richiesta dell'interessato**

L'interessato che, ricevuta la notifica di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, non possa essere presente all'accertamento, lo comunica tempestivamente agli Uffici comunali. L'accertamento viene svolto in altra data opportunamente stabilita dal Sindaco o dai suoi delegati.

Per ogni accertamento il numero di rinvii su richiesta dell'interessato non può essere superiore a due.

In riferimento ad ogni singola procedura, il numero complessivo di rinvii su richiesta dell'interessato non può essere superiore a tre.

### **Art. 7 - Rinvio degli accertamenti su iniziativa del sindaco o dei suoi delegati**

Qualora sia già avvenuta la notifica di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, il Sindaco o i suoi delegati possono, di propria iniziativa e per giustificato motivo, decidere di rinviare l'accertamento da essa previsto. Il Sindaco o i suoi delegati notificano tempestivamente all'interessato, direttamente o per il tramite degli Uffici comunali, il rinvio di ciascun accertamento, specificandone il motivo.

Per ciascun accertamento già notificato il numero di rinvii su iniziativa del Sindaco o dei suoi delegati non può essere superiore ad uno.

In riferimento ad ogni singola procedura, il numero complessivo di rinvii su iniziativa del Sindaco o dei suoi delegati non può essere superiore a due.

### **Art. 8 - Registro degli accertamenti**

In relazione a ciascuna procedura per il rilascio della residenza il Sindaco o i suoi delegati tengono un registro sul quale riportano ora e data di ogni accertamento.

### **Art. 9 - Svolgimento degli accertamenti**

Nel corso degli accertamenti il soggetto interessato, su richiesta del Sindaco o dei suoi delegati, presenta i dati e le informazioni in suo possesso relativi ai consumi elettrici, di acqua e di metano riferibili all'abitazione presso la quale richiede il rilascio della residenza e relativi al mese corrente, nonché, ove disponibili, ai tre mesi immediatamente precedenti. I dati e le informazioni sono riportati dal Sindaco o dai suoi delegati sul registro degli accertamenti.

Al termine di ogni accertamento, il Sindaco o i suoi delegati ne segnalano l'esito sul relativo registro. In caso di esito positivo, il soggetto interessato riporta la propria firma sul registro.

### **Art. 10 - Esito della procedura**

La procedura per il rilascio della residenza ha esito positivo qualora il soggetto richiedente dimostri di avere effettiva dimora abituale e sia presente ad almeno cinque dei sei accertamenti previsti.

Il Sindaco e l'Ufficiale d'anagrafe si riservano, sulla base delle informazioni raccolte, di adottare la decisione finale.

## Allegato 1 - Questionario

## Allegato 2 – Modulo di notifica accertamenti

Bianzano, li.....

All'attenzione del Sig./della Sig.ra .....

In data..... ora..... il delegato comunale..... passerà presso la vostra abitazione per effettuare la visita numero..... prevista dalla procedura di rilascio della residenza. Se foste impossibilitati a ricevere il delegato comunale siete pregati di avvisare gli uffici comunali. In caso contrario la visita verrà considerata come con esito negativo.

Orari e num di tel degli uffici comunali.....

## Allegato 3 – Registro degli accertamenti

Intestazione del comune

N. VISITA	DATA PREAVVISO	DATA VISITA	FIRMA DELEGATO	FIRMA e dichiarazioni del RICHIEDENTE	ESITO VISITA positivo o negativo
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Importo consumi metano nei 4 mesi

--	--	--	--	--

Importo consumi acqua nei 4 mesi

--	--	--	--	--

Importi consumi corrente nei 4 mesi

--	--	--	--	--

Valutazione sulla vivibilità degli ambienti

.....  
.....

Dichiarazioni dei vicini interrogati in proposito

.....  
.....

NUMERO VISITE POSITIVE.....  
RICHIESTA.....accettata o rifiutata.....

Firma del sindaco

.....